

-129-

Verbale dell'adunanza

del giorno 7 agosto 1914.

Sono presenti: il Vice-Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente; impedito; i Consiglieri Renato e Benvenuto, il Direttore Generale Corci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Rischio di guerra.

Il Direttore Generale, ricordate le comunicazioni fatte nella precedente adunanza, circa la convenienza di risolvere senza indugio la questione della assunzione del rischio di guerra, riferisce dettagliatamente intorno alle proposte ora pervenute dalle "Assicurazioni Generali di Venezia", con lettera del 5 corrente, per la copertura del rischio di guerra domandata da assicurati italiani e stranieri che hanno in corso polizze sulle quali è stata ceduta allo Istituto Nazionale la quota del 40%.

L'art. 15 delle condizioni generali di polizza della Compagnia così dispone testualmente:

"Art. 15. L'assicurazione conserva la sua piena validità senza alcun corrispettivo speciale se l'assicurato quale appartenente alla milizia territoriale

"è chiamato a prestare servizio militare in caso di
" guerra.

" Se invece l'assicurato è o diviene soldato di
" professione o si arruola volontariamente oppure se
" egli appartiene per obbligo di leva all'esercito perma-
" nente, alla milizia mobile, o alla marina militare
" l'assicurazione rimane sospesa finché egli presta ser-
" vizio militare in guerra e non può venire riatti-
" vata che a guerra finita verso prova del di lui
" buono stato di salute e pagamento degli arretrati.

" Se durante il periodo di sospensione l'assicura-
" to muore o se l'assicurazione non viene per qualun-
" si motivo riattivata, la Compagnia non è tenuta
" a pagare che la riserva matematica relativa alla
" polizza.

" L'assicurazione può venire estesa anche al ri-
" scio di guerra mediante convenzione speciale a con-
" dizioni da stabilirsi prima che l'assicurato parta
" per la guerra.

" Se l'assicurato appartiene per obbligo di leva
" all'esercito permanente, alla milizia mobile o alla
" marina militare, tale estensione gli può venire con-
" cessa all'atto della stipulazione del contratto fino
" a concorrenza di L. 30.000, non oltre, sul complesso
" delle sue assicurazioni verso pagamento di un colpo

« premio unico in ragione del 2 per mille della somma assicurata, con un minimo di L. 5 ed un massimo di L. 60. »

Ora, la Compagnia si dichiara disposta ad accordare la copertura del rischio di guerra alle condizioni seguenti:

1.° Fermo il disposto del 1° alinea dell'art. 16 delle Condizioni Generali, per le polizze già in corso il rischio di guerra può essere coperto verso un soprapremio del 6% (sui pro cento). Tale soprapremio non potrà essere accettato per periodi di tempo inferiori ad un anno.

2.° Se gli assicurati sono da considerarsi come "non combattenti", il soprapremio si riduce alla metà (non combattenti sarebbero gli addetti alla posta, al telegrafo, al telefono da campo, i medici, i farmacisti, i veterinari militari, i sacerdoti militari, gli impiegati di intendenza ecc.).

Dire

3.° Per tutte le polizze per le quali è stato accordato il pagamento frazionato del premio, qualora a norma di quanto precede sia da applicare un soprapremio per il rischio di guerra e venga chiesta l'estensione della validità dell'assicurazione a tale rischio, fino a che dura quest'ultimo dovrà ritenersi sospesa la facoltà del pagamento rateale e quindi dovrà essere pagata contemporaneamente al soprapremio

un'annualità intera del premio di polizza, qualunque siano le scadenze fissate nella polizza stessa.

4° - Per ottenere l'estensione della validità dei contratti all'extra rischio di guerra sarà sufficiente che gli assicurati e le persone da loro incaricate ne facciano domanda scritta alla Compagnia entro 14 giorni dalla data dell'avvenuta mobilitazione, prima peraltro che l'assicurato abbia partecipato a fatti d'arme, corrispon-
dendo in pari tempo il soprappremio annuale suici-
tato, indicando quali dovranno essere le prestazioni dell'assicurato nell'esercito e presentando la polizza per l'opportuna annotazione.

Il soprappremio percepito non potrà essere rimborsato in nessun caso.

5° - Per le polizze alle quali è stata allegata l'appendice di invalidità, essa si considererà come nulla nel caso che l'invalidità subentrasse in seguito a malattie contratte od a ferite riportate durante il servizio in tempo di guerra.

6° - Per quanto concerne le nuove assunzioni, e contemporaneamente alla presentazione della proposta viene chiesta la copertura del rischio di guerra, il contratto non potrà essere stipulato che a premio annuo, senza extra rischio d'invalidità e verso un soprappremio annuo del 6% del capitale (vedi punti 1 e 2 modificati).

Il Direttore Generale avverte che le "Assicurazioni Generali di Venezia" hanno chiesto una risposta urgente, e osserva in merito alla loro proposta che essa contiene condizioni assolutamente onerose per gli assicurati, come quella dell'obbligo di anticipare non solo il soprappremio unico per il rischio di guerra, ma anche l'intera annata del premio ordinario con sospensione delle future riacquisizioni.

D'altra parte, come egli ha già riferito nella precedente adunanza, parecchi Agenti Generali, con lettere e telegrammi, domandano istruzioni circa le richieste di assicurandi e di assicurati per la copertura del rischio di guerra immediato. Conviene quindi procedere all'esame della questione, anche indipendentemente dalle obiezioni cui si presta la proposta delle "Generali di Venezia".

Il rischio di guerra non è certo valutabile su dati sicuri, perché può, a seconda delle condizioni nelle quali si svolge il conflitto, oscillare fra limiti molto distanziati; tuttavia dato il carattere peculiare del nostro Istituto, il provvedimento da adottare deve essere in armonia con lo spirito dell'art. 15 delle nostre condizioni generali di polizza che mira indubbiamente ad ammettere un trattamento benevolo.

È necessario per considerazioni di ordine tecnico

Loj



distinguere i già assicurati dagli assicurandi; perché rispetto a questi ultimi si corre il pericolo di reclutare rapidamente una massa di rischi molto gravi.

Rispetto ai già assicurati o con polizze dell'Istituto, aventi antichità inferiore ad un anno, o con polizze delle Compagnie cedenti, il problema potrebbe essere risolto stabilendo per la copertura del rischio immediato di guerra un soprapremio non minore del 5% del capitale assicurato, giusta una proposta dell'Ufficio attuariale, e fissando un limite di capitale assicurato.

Rispetto alle nuove assicurazioni, il soprapremio potrebbe essere alquanto più elevato; adottando il ^{stabilito} 6% delle "Generali Venezia". Anche maggiore dovrebbe essere la limitazione di capitale assicurato.

Nella discussione a cui danno luogo le comunicazioni del Direttore Generale si rileva il carattere proibitivo delle condizioni proposte dalle "Assicurazioni Generali di Venezia" specialmente per l'altissima del sovra premio. E quanto alla assunzione diretta del rischio di guerra da parte dello Istituto Nazionale nei riguardi dei propri assicurati ed assicurandi, sembra che convenga risolvere innanzi tutto il problema che il Comitato Permanente si era proposto nella precedente adunanza.

Il Vice Presidente invita il Consigliere Beneduce

a riferire l'esito delle pratiche da lui fatte, col capo dell' Ufficio Attuariale, presso il Ministero della Guerra, giusta il mandato affidatogli.

Il Consigliere Beneduce informa che egli accompagnato dal Capo dell' Ufficio Attuariale ha conferito direttamente con S. E. il Ministro della Guerra, il quale, in via di massima, ha mostrato di accogliere con molto favore la iniziativa dello Istituto Nazionale, disponendo perché l' Ufficio Storico dello Stato Maggiore gli fornisca dati e pubblicazioni sulle più importanti campagne di guerra.

Ciò premesso, il Consigliere Beneduce avverte che una valutazione tecnicamente attendibile del rischio di guerra non è possibile, sia per la scarsità delle statistiche raccolte, sia per le forti oscillazioni che possono subire le percentuali dei decessi a seconda delle condizioni nelle quali si svolge la guerra.

Dof

Tuttavia qualche dato, atto a suggerire i limiti entro i quali è lecito presumere che si mantengano le probabilità di morte sul campo di battaglia o in seguito a ferite riportate in guerra, esiste: ed egli così riassume quanto è stato possibile di raccogliere su questa materia specialmente con gli elementi forniti dal Ministero della Guerra:



Probabilità di morte sul campo o in seguito a ferite riportate in battaglia.

Campagna italiana 1859	2.95%
Battaglia di S. Martino 1859	5.41%
Campagna italiana 1866	1.50%
Battaglia Custoza 1866	1.95%
Guerra Franco Prussiana 1870-71	

	Morti sul campo o in seguito a ferite gravi	Morti sul campo o in seguito a ferite
per gli entrati in campagna		

ufficiali	4.40%	5.80%
-----------	-------	-------

truppa	1.83%	2.70%
--------	-------	-------

idem come sopra per i partecipanti
alla guerra

ufficiali	5.65%	7.54%
-----------	-------	-------

truppa	2.34%	3.54%
--------	-------	-------

Per altre battaglie queste percentuali si aggirano in media intorno al 5%: tale media, per altro, deriva da una combinazione di bassi che da un lato scendono ad un limite molto basso e dall'altro si spingono, per casi isolati, sino al 15%.

Ciò premesso, sebbene la guerra attuale presenti caratteri tali da essere difficilmente assimilata a qualcuna delle guerre precedenti, sembra che il meglio che si possa fare nel prevedere percentuali di morte, consista nell'adozzare due percentuali distinte per gli

ufficiali e per la truppa, senza discostarsi troppo dal 5% per i primi, e del 3% per i secondi.

Stabilito un criterio numerico di partenza, conviene esaminare la forma e la modalita' piu' opportuna da adottarsi dal nostro Istituto nella circostanza attuale.

Escluso, per ovvie ragioni sociali, ogni concetto di speculazione, in una circostanza cosi' grave, sembra opportuno di attribuire al premio da chiedere agli assicurati il carattere di deposito, nel senso che qualora la mortalita' effettiva si mantenesse in limiti piu' ristretti di quelli previsti, si procedera' alla restituzione della eccedenza di premio riscosso dai singoli assicurati; in altri termini i benefici di mortalita', qualora si realizzassero, non sarebbero percepiti dall'Istituto, ma attribuiti integralmente agli assicurati sotto forma di restituzione di una quota di premio? Circa la spesa di amministrazione che l'Istituto dovrebbe sopportare il Cons. gliere Beneduce e' d'avviso che, almeno per la maggior parte, essa resti coperta dal rendimento temporaneo dei versamenti fatti dagli assicurati.

Drj

Per stabilire poi altre modalita' e condizioni alle quali vorrebbe subordinata l'assunzione di questo rischio da parte dell'Istituto, conviene tenere presente la finalita' che si intenderebbe di raggiungere: tale finalita'

sarebbe essenzialmente ispirata a questo concetto:
ampliare quanto più è possibile il campo di mutualità e non già di limitare la concessione di questo rischio ai nostri assicurati e assicurandi, ma offrirlo al maggior numero possibile di partecipanti ad una eventuale guerra: tale concetto è manifestamente ispirato ad una norma tecnica e ad un principio morale.

Foste le basi del rischio di guerra in questo modo, occorre prevedere le conseguenze di un notevole scarto fra la mortalità effettiva e la prevista, che pure è possibile, data la incertezza della valutazione che si è potuta fare; per il caso nel quale lo scarto sia favorevole si sarebbe già provveduto. Per il caso opposto, l'Istituto potrebbe fin d'ora impegnarsi a sopportare l'onere sino ad una certa cifra, per esempio sino a 300.000 lire: l'ulteriore eccedenza dovrebbe in qualche modo essere posta a carico del bilancio dello Stato. Non occorre spendere parole per dimostrare l'efficacia morale di questi provvedimenti.

La somma assicurata potrebbe oscillare fra un minimo di L. 500 ed un massimo di L. 10.000 e per facilitare il pagamento dei premi si potrebbe, per la prima, limitare il versamento iniziale ad un quinto del premio unico richiesto, facendo gravare il rimanente sul sopravvalore di guerra.

La polizza dovrebbe essere semplicissima ed a guisa di bollettario, distribuita nei distretti militari o presso i Comandi dei reggimenti.

Il Direttore Generale ritiene doveroso richiamare l'attenzione del Comitato Permanente su qualche obiezione di carattere pregiudiziale. Egli è d'avviso che il progetto formulato dal Consigliere Beneduce esuli dal campo delle operazioni di carattere assicurativo alle quali è ristretta l'attività assegnata dalla legge allo Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Innanzi tutto, non può dirsi che, con esso, il rischio sarebbe assunto dallo Istituto, perché anzi il rischio rimarrebbe solo parzialmente a suo carico, nella ipotesi che i sinistri superassero le previsioni di mortalità sulle quali il progetto sarebbe basato. La parte maggiore del rischio dovrebbe essere assunta dallo Stato, ciò che egli dubita non possa essere concesso dal Tesoro.

Ant

In secondo luogo, i versamenti degli assicurati non avrebbero il carattere di premio, il quale per sua natura deve essere certo e fisso, ma sarebbero versati dallo Istituto a titolo di deposito, eventualmente rimborsabile in tutto ed in parte. Difficile e complicata gli sembra poi la creazione di questi depositi, quale è prevista nel progetto, quand'anche il Ministero della Guerra consentisse - ciò di cui egli

dubita fortemente - a far gravare una parte dei depositi sul soprassoldo di guerra; e non meno difficile l'eventuale riparto delle eccedenze fra numerosi assicurati non più appartenenti all'esercito, a guerra ultimata.

Finalmente, gli sembra un po' dubbio che le spese di amministrazione possano essere coperte dal rendimento temporaneo dai versamenti fatti dagli assicurati; infatti la organizzazione di questa forma speciale di assicurazione esigerebbe intora l'opera di un certo numero di impiegati.

Esposti questi dubbi, egli però riconosce senza riserve che, qualora si possa ottenere l'adesione del Ministero del Tesoro o del Governo sul proposto eventuale rimborso da parte dello Stato delle possibili eccedenze di sinistri oltre il fondo dei premi e le 200.000 lire, il progetto si potrà tradurre con sicuro vantaggio.

I dubbi accennati dal Direttore Generale danno luogo a discussioni, nella quale, affermandosi il carattere patriottico dell'azione che l'Istituto svolgerebbe in un momento così grave per il Paese; si riconosce che il progetto si scosta dalle forme tipiche usate nel contratto di assicurazione, perché risponde a un

costante eccezionali ed a finalità specialissime, e ten-
de in sostanza, a porre a disposizione dello Stato,
la organizzazione dello Istituto Nazionale per
l'attuazione di una forma particolare di previdenza.

Si osserva che il rischio sarebbe in parte assunto
dallo Stato, che troverebbe di altrettanto alleviato il
suo compito verso le famiglie dei morti in guerra; ed
in parte dallo Istituto, in una misura massima
predeterminata, lire duecentomila, ciò che non contra-
sta con alcuna disposizione di legge; che questo pro-
getto, nel quale è escluso ogni intento di lucro, presen-
ta tuttavia per l'Istituto l'apprezzabile vantaggio indi-
retto di richiamare su di esso e su l'azione sua la
larga simpatia della Nazione; e di preparare e faci-
litare la penetrazione dei concetti di previdenza, in
un momento favorevolissimo, in quel ceto a favore del
quale sono destinate le assicurazioni popolari;

Prof

che, appunto per questo riguardo, la eventuale spe-
sa prevista per il caso di uno scarto sfavorevole di
mortalità, può considerarsi come parte delle spese di
pubblicità dello Istituto.

Provale in definitiva il criterio che, sospesa ogni altra
determinazione, convergenza estorre senza indugio le li-
nee fondamentali del progetto onde trattarsi dei compe-

lenti Ministri, per sentire il loro avviso preventivo, avanti di promuovere le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. A ciò provvederanno il Vice Presidente, il Direttore Generale ed il Consigliere Benaduce, per poi riferire al Comitato.

2. Agenzia Generale di Ancona.

Il Direttore Generale ricorda come il Comitato, nella sua precedente adunanza, autorizzava l'anticipazione al Sig. Macario, Agente Generale di Ancona, delle rate di affitto che egli deve versare all'ex Agente sig. Bellioni per il pagamento anticipato, fatto da quest'ultimo, del fitto dei locali ove ha sede l'Agenzia per il quadriennio 1° settembre 1913 - 31 agosto 1917; a condizione che il signor Macario si obblighi ad effettuare il rimborso al più tardi entro il 31 dicembre 1915 corrispondendo allo Istituto l'interesse a scalare del 4%.

Ora il Signor Macario, con lettera del 31 luglio, precisando il suo debito in L. 3320, chiede che l'Istituto rinunci all'interesse su tale somma, e gli consenta di rivalere l'Istituto medesimo di tale somma a rate mensili di L. 105 per tutto il corrente anno 1914 e per il 1915, in modo che al 31 dicembre 1915 il suo debito si troverebbe ridotto a L. 1325. E di questo egli

propone che l'Istituto si rivalga sulla sovra-provvi-
gione da liquidargli per il 1915 per la eccedenza
di produzione che egli si ripromette di conseguire.

Su proposta del Direttore Generale il Comitato
consente l'isoneo degli interessi su la somma da anti-
cipare al signor Macario, ed il pagamento rateale da
lui proposto; a condizione però che delle L. 1325 delle
quali egli rimarrà debitore al 31 dicembre 1915, l'Istituto
si rivalga mediante trattativa su le provvigioni normali.

3. Sinistro De Santis.

Letta la relazione del Direttore Generale;

Ritenute che il 17 aprile 1914 moriva a Napoli il
signor Pasquale De Santis, assicurato presso l'Istituto Na-
zionale per L. 50.000 a vita intera;

che la Direzione Generale, avendo avuto motivo
di sospettare che all'atto delle visite mediche praticate
per l'assicurazione il De Santis fosse incorso in gravi re-
lucenze circa le sue condizioni di salute, ordinò due in-
chieste, condotte da due ispettori dell'Istituto, le quali
hanno bensì avvalorato i dubbi della Direzione, ma non
hanno condotto al raggiungimento di prove documentate,
le tali da garantire l'esito di una contestazione giu-
diziarla;

Dirj



che il tentativo di una transazione con gli eredi
 presenta gravi difficoltà, aumentate dalla circostanza
 della discordia fra la vedova da un lato e gli ascenden-
 ti e collaterali del defunto dall'altro, i quali pretendo-
 no di avere uguali diritti sulla somma garantita.
 Questi ultimi anzi hanno già fatto regolare atto di
 opposizione al pagamento;

Visti il parere 16 luglio 1914 della Avvocatura Erariale
 di Napoli e 1° agosto 1914 della Avvocatura Erariale
 Generale, i quali escludono entrambi la contestabilità del-
 la polizza De Santis, e, in vista della vertenza fra i legi-
 titimari ed il coniuge superstite, consistano concordemen-
 te il deposito ^{della somma} alla Cassa Depositi e Prestiti, in attesa del
 giudicato definitivo sulla controversia medesima;

Il Comitato è di parere che convenga seguire il
 suggerimento della R. Avvocatura Erariale, notifican-
 do alle parti in contesa il deposito della somma as-
 sicurata presso la Cassa Depositi e Prestiti, a favore di
 chi di ragione.

Dopo di che il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Cons. Segretario, *spensore*

[Signature]